

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 20 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **ventuno** del mese di **ottobre**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Pugliese Carlo.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Pareri di congruità compensi professionali;
- 2) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;
- 3) Re-iscrizione Albo Avvocati;
- 4) Cancellazione Albo Avvocati;
- 5) Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
- 6) Revisione Registro Praticanti Avvocati - Revoca abilitazione al patrocinio;
- 7) Compiuta pratica;
- 8) Pratica forense;
- 9) Designazione componenti commissioni esami avvocato 2021;
- 10) Consiglio Nazionale Forense;
- 11) Unione Ordini Forensi della Sicilia;
- 12) Formazione professionale forense;
- 13) Preventivi;
- 14) Convenzioni;
- 15) Cassa Nazionale di Previdenza Forense;
- 16) Mancato pagamento contributi;
- 17) Segnalazione da parte degli iscritti;
- 18) Varie;
- 19) Polizza R.C. Amministratori e Dipendenti di Ordine Professionale.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza N. 2719/2021 di prot. del 13/09/2021 – F13 C N. 13/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. =====.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Brigida Adamo, propone di esprimere parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2719/2021 del 13/09/2021 – F13 C N. 13/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per l'attività professionale prestata nella causa civile N. =====/2017 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro ===== avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi definita con sentenza n. =====/2021 dell'11.02.2021.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia, al grado dell'autorità adita, al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad € =====, in applicazione dei valori medi dei compensi professionali previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Adamo Brigida, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli

avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giacomina Castiglione in relazione all'istanza N. 821/2021 G.P., all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 812/2021 G.P., N. 821/2021 G.P., N. 897/2021 G.P., N. 898/2021 G.P., N. 900/2021 G.P., N. 903/2021 G.P., N. 907/2021 G.P., N. 911/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30.09.2021 dall'Avv. **Mazzara Vincenzo**, nato a Erice (TP) il 10/04/1990, volta ad ottenere la reinscrizione nell'Albo degli Avvocati, in applicazione dei commi da 1 a 7 dell'art. 17 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, richiamati dal comma 15 del citato articolo.

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'Avv. **Mazzara Vincenzo** è stato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Trapani in data 16.01.2020 ed è stato cancellato a domanda, con decorrenza dal 19/02/2021, giusta delibera del COA di Trapani dell'11.03.2021;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per la reinscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la reinscrizione dell'Avv. **Mazzara Vincenzo**, nato a Erice (TP) il 10/04/1990, nell'Albo degli Avvocati, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

con la reinscrizione all'albo, i diritti acquisiti con la precedente iscrizione, nella fattispecie quello conseguente all'anzianità maturata ai fini dell'iscrizione nell'Albo speciale dei Cassazionisti oppure quello relativo all'anzianità maturata per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, vengono conservati;

- la reinscrizione all'Albo comporta la contestuale reinscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale;

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 4/10/2021 dall'Avv. **Ferro Cristina**, nata a Bellinzona (SVI) il 03/05/1975, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Ferro Cristina** è stata iscritta al N. 594 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 06/03/2007;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Ferro Cristina** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Ferro Cristina**, nata a Bellinzona (SVI) il 03/05/1975, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Avverte l'Avv. Ferro Cristina che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 5/10/2021 dall'Avv. **D'Angelo Gabriella**, nata a Erice (TP) il 07/03/1976, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **D'Angelo Gabriella** è stata iscritta al N. 463 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/07/2004;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **D'Angelo Gabriella** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **D'Angelo Gabriella**, nata a Erice (TP) il 07/03/1976, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Avverte l'Avv. D'Angelo Gabriella che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 6/10/2021 dall'Avv. **Simone Annamaria**, nata a Salemi (TP) il 13/11/1980, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Simone Annamaria** è stata iscritta al N. 634 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/10/2008;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Simone Annamaria** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Simone Annamaria**, nata a Salemi (TP) il 13/11/1980, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Avverte l'Avv. Simone Annamaria che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 6/10/2021 dall'Avv. **Giocalone Gabriella**, nata a Marsala (TP) il 21/03/1973, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Giocalone Gabriella** è stata iscritta al N. 465 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/07/2004;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Giocalone Gabriella** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Giocalone Gabriella**, nata a Marsala (TP) il 21/03/1973, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Avverte l'Avv. Giocalone Gabriella che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 6/10/2021 dall'Avv. **Li Medici Rosaria**, nata a Erice (TP) il 13/09/1973, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Li Medici Rosaria** è stata iscritta al N. 451 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/02/2004;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Li Medici Rosaria** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Li Medici Rosaria**, nata a Erice (TP) il 13/09/1973, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Avverte l'Avv. Li Medici Rosaria che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 7/10/2021

dall'Avv. **Santangelo Francesca**, nata a Castelvetro (TP) il 12/07/1978, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Santangelo Francesca** è stata iscritta al N. 764 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 08/03/2011;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Santangelo Francesca** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Santangelo Francesca**, nata a Castelvetro (TP) il 12/07/1978, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. Santangelo Francesca che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 7/10/2021 dall'Avv. **Cicala Maria Stella**, nata a Erice (TP) il 06/03/1977, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dall'11/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Cicala Maria Stella** è stata iscritta al N. 690 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 25/09/2006;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Cicala Maria Stella** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Cicala Maria Stella**, nata a Erice (TP) il 06/03/1977, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dall'11/10/2021.

Avverte l'Avv. Cicala Maria Stella che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 8/10/2021 dall'Avv. **Tarantolo Germana**, nata a Erice (TP) il 28/06/1977, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Tarantolo Germana** è stata iscritta al N. 530 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 25/07/2006;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Tarantolo Germana** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Tarantolo Germana**, nata a Erice (TP) il 28/06/1977, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 13/10/2021.

Avverte l'Avv. Tarantolo Germana che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/10/2021 dall'Avv. **Todaro Caterina**, nata a Erice (TP) il 02/09/1971, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Todaro Caterina** è stata iscritta al N. 395 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 14/01/2003 e che risulta iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori dal 22/01/2016;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Todaro Caterina** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Todaro Caterina**, nata a Erice (TP) il 02/09/1971, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Dispone la comunicazione della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense per la cancellazione d'ufficio dall'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.

Avverte l'Avv. Todaro Caterina che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/10/2021 dall'Avv. **Maltese Emma**, nata a Erice (TP) il 13/09/1976, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Maltese Emma** è stata iscritta al N. 510 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 10/01/2006;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Maltese Emma** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Maltese Emma**, nata a Erice (TP) il 13/09/1976, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/10/2021.

Avverte l'Avv. Maltese Emma che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Lombardo Marina**, nata ad Alcamo (TP) il 18/01/1997;

Dott.ssa **Di Nicola Rossana**, nata a Erice (TP) il 26/09/1989;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000; Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Lombardo Marina**, nata ad Alcamo (TP) il 18/01/1997;

Dott.ssa **Di Nicola Rossana**, nata a Erice (TP) il 26/09/1989.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI - REVOCA ABILITAZIONE AL PATROCINIO), il Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito della

periodica revisione degli Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, il praticante avvocato Dott. =====, iscritto al N. 2715 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 16/10/2014 e abilitato al patrocinio vecchia normativa con delibera 12/07/2016, non risulta avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, il Dott. ===== è stato previamente informato - mediante avviso a mezzo raccomandata ar in data 18.09.2021 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata, e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, lo stesso avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati sino al superamento dell'esame di abilitazione al fine di coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58).

A tal fine l'iscritto è stato invitato a comunicare i dati dello studio professionale presso il quale avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio presso cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio.

Allo stato la raccomandata ar. inviata al Prat. Avv. Dott. ===== risulta in giacenza presso l'ufficio postale di =====.

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che la notifica al Prat. Avv. Dott. ===== non si è ancora perfezionata; propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria ed alla consequenziale cancellazione del Prat. Avv. Dott. ===== dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto

dall'Ordine dei praticanti, rinviando ogni decisione in merito alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati all'esito della raccomandata ar del 18.09.2021 .

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Visto l'art. 16, comma 2° della Legge 22.1.1934, n° 36, che impone agli Ordini la revisione periodica degli Albi e Registri; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**); ritenuto che il Dott. ===== non ha ancora ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio; Visto il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la conseguenziale cancellazione del Dott. ===== dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma terzo della Legge n°36/1934, dispone che copia della presente delibera venga notificata, nel termine di gg.15, all' interessato.

Dispone, altresì, che la presente delibera venga comunicata al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

§ Passando all'esame del settimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: Dott.ssa **D'Aguanno Alessandra**, nata ad Alcamo (TP) il 09/11/1986, iscritta al N. 2906 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/03/2020, Dott. **Agosta Eugenio**, nato a Erice (TP) il 24/07/1989, iscritto al N. 2891 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 16/01/2020, Dott.ssa **Fraddosio Noemi**, nata a Palermo il 31/01/1992, iscritta al N. 2917 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/05/2020, Dott.ssa **Pellegrino Simona**, nata a Erice (TP) l'11/08/1994, iscritta al N. 2889 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 16/01/2020, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Presidente, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 4/10/2021 della Dott.ssa **Bellezza Giusy**, nata a Erice (TP) il 27/03/1995, iscritta al N. 2956 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021 e ammessa ad espletare la pratica presso lo studio dall'Avv. Donatella Buscaino, la quale ha richiesto di essere autorizzata ad integrare il tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dello IACP di Trapani a far data dal 01.10.2021. Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 4/10/2021 della Dott.ssa **Messina Giuseppa**, nata a Erice (TP) il 23/07/1996, iscritta al N. 2955 del Registro dei Praticanti Avvocati con

anzianità 22/04/2021 e ammessa ad espletare la pratica presso lo studio dall'Avv. Donatella Buscaino, la quale ha richiesto di essere autorizzata ad integrare il tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dello IACP di Trapani a far data dal 01.10.2021. Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 07/07/2021 presentata dal Dott. **De Filippi Salvatore**, nato a Erice (TP) il 10/02/1995, iscritto al N. 2930 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/10/2020 e ammesso a far data dal 09/11/2020 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, il quale ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Passando all'esame del nono punto posto all'O.d.G. (DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI ESAMI AVVOCATO 2021), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con circolare N. 5-C-2021 del 13/10/2021, ha invitato i Consigli dell'Ordine a procedere alla designazione degli avvocati, in possesso dei requisiti di legge (*iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti" – assenza cause di incompatibilità: non possono essere designati membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF*), per i quali viene avanzata proposta per la nomina a componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d'esame di Avvocato per la sessione 2021 presso le competenti Corti di Appello. Il Consigliere Segretario comunica che avrebbero dato la disponibilità all'incarico gli Avv.ti Sugamele Antonino, Castelli Carmelo, Bellet Giovanni, Rodriquenz Ettore e Russo Maria Monica. Il Consiglio, provvedendo a verificare il possesso dei requisiti di legge, rileva però che l'Avv. Russo Maria Monica, pur avendo l'anzianità, non risulta iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti".

Il Consiglio, pertanto, dopo avere accertato la disponibilità dell'Avv. Bonura Anna Maria ad accettare l'incarico in sostituzione dell'Avv. Russo Maria Monica, verificati i requisiti di legge, designa per la proposta di nomina a componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d'esame di Avvocato

presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2021 gli avvocati di seguito indicati: Avv. Sugamele Antonino, Avv. Castelli Carmelo, Avv. Bellet Giovanni, Avv. Rodriquenz Ettore e Avv. Bonura Anna Maria.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 01.10.2021, ha comunicato la costituzione del Comitato per le specializzazioni forensi e ha trasmesso una nota integrativa di ulteriore specificazione e chiarimenti in merito agli adempimenti dei COA in materia di specializzazioni. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Segretario di predisporre un'apposita circolare informativa agli iscritti.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 05.10.2021, al fine di favorire un contatto più diretto tra il Comitato in materia di specializzazioni e gli Ordini, ha richiesto l'indicazione, entro e non oltre il 15 novembre 2021, di un consigliere referente e di un dipendente a ciò designati. Il Consiglio delibera di designare il Consigliere Avv. Domenico Amoroso e la dipendente Sig.ra Martines Manuela.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA), il Consigliere Segretario comunica che il Tesoriere dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, con nota in data 14.10.2021, ha richiesto il pagamento del contributo per l'anno 2021 che risulta pari ad € 1.513,17, determinato sulla base di una quota di € 2,07 per ciascun iscritto all'albo alla data del 31/12/2020, quando gli iscritti all'Albo di Trapani risultavano essere n. 731. Il Consiglio prende atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in favore dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia del contributo per l'anno 2021 dell'importo di Euro 1.513,17, determinato sulla base al numero (731) degli iscritti agli albi al 31.12.2020, autorizzando il Consigliere Tesoriere a procedere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario rende noto che la Scuola Superiore della Magistratura, con nota

del 30.09.2021, ha comunicato di avere organizzato, in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Palermo e il Consiglio Nazionale Forense, l'incontro di studio sul tema "Teoria dei beni, situazioni di appartenenza e diritto vivente" che si terrà il 28-29 ottobre 2021 presso l'Aula magna del palazzo di Giustizia di Palermo. All'incontro potranno partecipare N. 3 avvocati del Foro di Trapani, individuati dal COA tra quelli che non svolgono funzione di GOT, i cui nominativi dovranno essere comunicati entro il 22 ottobre 2021. Il Consiglio delibera di segnalare gli Avvocati: Amoroso Magda, Baudo Fabrizio e Bruno Pietro.

§ Sempre con riferimento al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 13/10/2021, con la quale l'Avv. ===== ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ Sempre con riferimento al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza dell'11/10/2021, con la quale l'Avv. ===== ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per l'espletata attività di relatore nel convegno on-line dal titolo =====. Il Consiglio delibera di riconoscere all'Avv. ===== n. 3 c.f.

§ Si passa, quindi, all'esame del tredicesimo punto dell'ordine del giorno (ESAME PREVENTIVI), il Consigliere Segretario comunica che la DigitalPa s.r.l. con sede in Cagliari, con nota del 30.09.2021, ha trasmesso preventivo per l'acquisto al costo annuo di € 1.440,00, Iva esclusa, del software TrasparenzaPA, soluzione web per adempiere agli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Codice della Trasparenza). Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta

§ Si passa, quindi, all'esame del quattordicesimo punto dell'ordine del giorno (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Consigliere Segretario comunica che la Visura s.p.a., con pec del 13.10.2021, ha trasmesso rinnovo e integrazione della convenzione per la fornitura di caselle pec agli iscritti. Il Consiglio delibera di stipulare nuova convenzione con la società Visura per la fornitura delle caselle PEC al fine di consentire ai propri iscritti di mantenere il dominio @avvocatitrapani.legalmail.it, dando incarico al Presidente per la sottoscrizione del rinnovo della convenzione.

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto dell'ordine del giorno (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Consigliere Segretario comunica che la Europol Srl, agenzia di indagini economiche e finanziarie, con pec dell'11.10.2021, ha trasmesso proposta di convenzione per tutti gli iscritti, con una scontistica del 10% rispetto al prezzo di listino, per l'erogazione dei propri servizi di informazioni commerciali, indagini finanziarie, indagini bancarie ed indagini aziendali, tutti fruibili on line. Il Consiglio rigetta la proposta di convenzione.

§ Si passa, quindi, all'esame del quindicesimo punto dell'ordine del giorno (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – MANCATO INVIO DEI MODELLI 5) e il Consigliere Segretario riferisce che, con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. ===== per l'odierna seduta in seguito alla segnalazione n. 182624/2021 di Prot. del 21.07.2021 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il mancato invio del modello 5/2011 e del modello 5/2012, l'Avv. =====, pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuali impedimenti.

Il Consiglio, visti gli atti d'ufficio, rilevato l'Avv. ===== risulta assente senza avere addotto giustificazione alcuna, ritenuto che lo stesso non ha dato prova di avere provveduto all'inoltro alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense delle comunicazioni di cui all'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente l'ammontare del reddito netto professionale IRPEF nonchè del volume d'affari IVA prodotti negli anni 2010 (Mod. 5/2011) e 2011 (Mod. 5/2012)

P.Q.M.

dispone la sospensione dell'Avv. =====, dall'esercizio della professione forense in forza del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della L. n. 141/1992.

La sospensione, che non ha natura di sanzione disciplinare, sarà revocata quando l'iscritto dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. ===== e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

§ Si passa, quindi, all'esame del sedicesimo punto dell'ordine del giorno (MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTI) e il Consigliere Segretario riferisce che, con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. ===== per l'odierna seduta per il mancato versamento dei contributi annuali di iscrizione all'Albo per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'Avv. =====, pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuali impedimenti.

Il Consiglio, visti gli atti d'ufficio, rilevato l'Avv. ===== risulta assente senza avere addotto giustificazione alcuna, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013, recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== non ha provveduto al versamento dei contributi di iscrizione dovuti per gli anni 2019, 2020 e 2021 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,

Dispone

la sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. =====, dall'esercizio della professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti dei contributi di iscrizione all'Albo per gli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247).

La sospensione sarà operante dalla data dell'avvenuta notifica e fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute

Il Consiglio dispone, altresì, che, nell'ipotesi in cui la morosità dovesse persistere nonostante il provvedimento di sospensione oggi adottato, si procederà alla riscossione delle somme dovute dall'Avv. ===== per il mancato pagamento del contributo 2020, mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. =====e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

§ Si passa, quindi, all'esame del diciassettesimo punto dell'ordine del giorno (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI ISCRITTI) e il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. =====, con nota del 13.10.2021, ha richiesto notizie in merito alla segnalazione presentata lo scorso 08.05.2021. Il Consiglio dà incarico per il riscontro della segnalazione ai Consiglieri Avv. Orlando Maria, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Carlo Pugliese.

§ Si passa, quindi, all'esame del diciottesimo punto dell'ordine del giorno (VARIE) e il Presidente comunica che l'Avv. Federico Ferina ha fatto omaggio al Consiglio del suo libro "Compendio di deontologia e Ordinamento forense" edito da Maggioli Editore e che ha provveduto a ringraziarlo. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al diciottesimo punto dell'ordine del giorno (VARIE), il Presidente comunica che l'Ordine degli Avvocati di Palermo ha trasmesso copia della delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 7 ottobre u.s., con la quale è stata avanzata richiesta al CDA e al Comitato dei Delegati di Cassa Forense di adottare un provvedimento finalizzato a prorogare il termine di pagamento della seconda rata dei contributi in autoliquidazione (Mod. 5/2021) al 30 giugno 2022 in un'unica soluzione ovvero di consentirne la rateizzazione, senza l'applicazione di sanzioni o interessi. Il Consiglio, nel prendere atto e condividere i contenuti della delibera del Consiglio dell'Ordine di Palermo, esprime solidarietà con le ragioni che hanno determinato l'adozione della suindicata delibera e manifesta il proprio appoggio alla legittima iniziativa intrapresa dal COA di Palermo, disponendo l'inoltro alla Cassa Nazionale Forense della odierna decisione oltre che l'invio di un apposito comunicato a tutti gli iscritti.

§ Si passa, quindi, all'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno (POLIZZA N. 2018/03/2330294 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ORDINE PROFESSIONALE) e il Consigliere Tesoriere riferisce che la Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Trapani, con nota in data 12.10.2020, ha comunicato che il 17 ottobre 2021 sarebbe scaduta la polizza n. 2018/03/2330294 - R.C. Amministratori e Dipendenti di Ordine Professionale e che, ai fini del rinnovo, tutte le condizioni per il rischio RC Patrimoniale già in essere sulla Polizza sarebbero rimaste invariate resteranno invariate: Massimale: Euro 500.000,00, premio lordo annuo: Euro 2550,00, Durata contratto annuale senza tacito rinnovo, franchigia: Euro 1000,00.

A tal fine, con nota del 14.10.2021, si è provveduto a dare conferma alla Società Reale Mutua Assicurazioni per il rinnovo della polizza e in data 15/10/2021 si è proceduto al pagamento, tramite bonifico bancario, del premio annuale dell'importo di Euro 2550,00. Pertanto, Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 142/2021 del 15/10/2021 per il versamento alla Reale Mutua Assicurazioni del premio annuo di Euro 2550,00 per il rinnovo della polizza N. 2018/03/2330294 R.C. amministratori e dipendenti di Ordine professionale. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., prende atto e ratifica l'operato del Tesoriere.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 4 novembre 2021 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo